

LA UIL FPL CHIEDE L'ADESIONE AI LAVORATORI PER PROPORRE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE **cambia lo status della liquidazione dei pubblici dipendenti ma tutto resta tale e quale a danno dei lavoratori.**

Dal 1 gennaio 2011 tutti i lavoratori passeranno dal TFS al TFR. (legge n. 122 del 30/07/2010).

La trasformazione della "liquidazione" in "trattamento di fine rapporto" porta delle variazioni importanti

nella determinazione sia del diritto che del calcolo.

- Nel regime TFS la liquidazione viene in parte autofinanziata: i lavoratori versano all'INPDAP un contributo pari al 2,50%;

- Nel regime TFR la liquidazione è tutta a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

Con l'intento di "armonizzare" i trattamenti fra i vari comparti, in applicazione della legge 335/95, si è di fatto prodotta una nuova profonda discriminazione per i lavoratori della Sanità e delle Autonomie Locali, sia per la ritenuta del 2,50% (a questo punto illegittima) sia per il metodo di calcolo (diverso da quello dei lavoratori dello stato e del parastato) cioè iniquo e penalizzante per i lavoratori del nostro comparto.

A tale proposito l'INPDAP con circolare n. 17 del 08/10/2010 vuole far passare il concetto che, pur variando il conteggio in TFR dal 1 gennaio 2011, i lavoratori pubblici rimangono sempre in "regime TFS", al solo scopo di continuare a trattenere la somma del 2,50%, collegan-

do la legge 122/2010 al Decreto del Presi-

re del Comparto, aggravando ulteriormente la situazione.

Cambiano il nome ma il risultato è sempre lo stesso.

LA UIL FPL INVITA

i lavoratori pubblici dipendenti a sottoscrivere la petizione per chiedere al Governo:

1. l'abrogazione del Decreto del Presidente del Consiglio del 20/12/1999 col quale si continua a togliere il 2,50% dalla busta paga degli assunti dal 1/1/2001, e che prossimamente sarà tolta a tutti, a decorrere dal 01/01/2011

2. l'accantonamento reale del TFR presso l'INPDAP al fine di garantire un trattamento di fine rapporto equo;

3. di sancire, come nel privato, il diritto all'anticipo sul trattamento di fine rapporto.

il comunicato della SEGRETARIA NAZIONALE UIL FPL

LA UIL FPL, in merito alla manovra finanziaria 2010, approvata con la legge n. 122 del 30/07/2010 è stata fin dalla sua presentazione fortemente contraria poiché creava problemi di palese iniquità nei confronti dei lavoratori.

Per questi motivi la UIL FPL chiede al Governo:

- LA REALE APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL TFR.
- CHE I RISPARMI CONSEGUITI CON L'AUMENTO DEI LIMITI DELL'ETA' DELLE DONNE SIANO FINALIZZATI AD INTERVENTI A BENEFICIO DEL REDDITO FAMILIARE.
- REVISIONE DELLA FINESTRA UNICA DOPO DODICI MESI DAL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI D'ETA' O CONTRIBUTI.

LA UIL FPL CHIEDE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO ENTI LOCALI, REGIONE E SANITA':

- L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI PER I "LAVORI USURANTI".
- LA REVISIONE DEI SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI E DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO al fine di rendere omogenei le prestazioni con quelli del comparto ministeri.
- L'ABOLIZIONE DELLA TRATTENUTA MENSILE DEL 2,50% A CARICO DI TUTTO PERSONALE.
- ACCANTONAMENTO REALE E NON FIGURATIVO DEL TFR PRESSO L'INPDAP, CON CONSEGUENTE ACCESSO AL DIRITTO ALL'ANTICIPO sulla "LIQUIDAZIONE".

COOPERATIVE SOCIALI

A seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2010/2012 delle Cooperative Sociali, vi informiamo che è stato indetto, unitariamente a CGIL FP - CISL FP - FISASCAT CISL, un

Attivo Nazionale dei lavoratori del settore per il 19 novembre 2010.

L'iniziativa si terrà a Roma presso la sala congressi dell'Inpdap in Via Santa Croce in Gerusalemme, 55 dalle ore 9,30 alle 14,00.

PENSIONI DI VECCHIAIA E ANZIANITA' 2011 LE FINESTRE ALLUNGANO LA VITA LAVORATIVA

Sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e anzianità nel periodo

2010-2011 la circolare Inpdap 18/2010 chiarisce le modalità di

applicazione del cosiddetto sistema delle "finestre mobili" e

offre alcune tabelle esemplificative comparando il vecchio e il nuovo sistema che si applica ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione dopo il 31 dicembre

2010. Proponiamo ai lettori le tabelle che spiegano con poche indicazioni la complessa normativa pensionistica.

DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (Esempi)

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 gennaio 2010 I trimestre	1° luglio 2010	31 gennaio 2011	1° febbraio 2012
30 giugno 2010 II trimestre	1° ottobre 2010	30 giugno 2011	1° luglio 2012
31 agosto 2010 III trimestre	1° gennaio 2011	31 agosto 2011	1° settembre 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011	30 novembre 2011	1° dicembre 2012

DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (Esempi)

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010			REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE		MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
28 febbraio 2010 I trimestre	1° luglio 2010 (con 57 anni entro il 30/6/2010)	1° gennaio 2011 (con qualsiasi età)	28 febbraio 2011	1° marzo 2012
30 aprile 2010 II trimestre	1° ottobre 2010 (con 57 anni entro il 30/9/2010)	1° gennaio 2011 (con qualsiasi età)	30 aprile 2011	1° maggio 2012
31 luglio 2010 III trimestre	1° gennaio 2011		31 luglio 2011	1° agosto 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011		30 novembre 2011	1° dicembre 2012

* se al 31 dicembre 2010 sono stati raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, si applicano le previgenti disposizioni in materia di decorrenza.

DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITA' CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE (Esempi)

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 maggio 2010 I semestre	1° gennaio 2011	31 maggio 2011	1° giugno 2012
31 luglio 2010 II semestre	1° luglio 2011	31 luglio 2011	1° agosto 2012

DECORRENZA PENSIONI DIRETTE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (Esempi)

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010			REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011	
MATURAZIONE REQUISITI	PRESENTAZIONE DOMANDA	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 marzo 2010	18 luglio 2010	1° agosto 2010	31 marzo 2011	1° ottobre 2012
31 ottobre 2010	20 marzo 2011	1° aprile 2011	31 ottobre 2011	1° maggio 2013

Inpdap illustra le novità pensionistiche introdotte dalla legge 122/2011

ETA' PENSIONABILE

PIU' AUMENTA LA VITA MEDIA PIU' SI ALLONTANA LA PENSIONE

DAL 2015 IL LIMITE DEI 65 ANNI SALE OGNI TRE ANNI

L'aumento triennale riguarda anche le "quote". Il primo aumento non potrà superare i tre mesi. Gli enti non possono risolvere i rapporti di lavoro con i dipendenti che hanno chiesto la pensione, finché non si apra la prima "finestra" utile. La riduzione delle retribuzioni superiori a 90 mila euro annui non riguarda la pensione e i trattamenti di fine servizio.

Dal 1° gennaio 2015 i requisiti di accesso al sistema pensionistico sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Gli adeguamenti - aggiornati ogni tre anni - riguardano:

1 - i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cosiddetto sistema delle quote);

2 - i requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni per la pensione di vecchiaia;

3 - il requisito di 65 anni per la pensione contributiva;

4 - il requisito di 65 anni per l'assegno sociale Inps.

Si inizia con tre mesi.

In sede di prima applicazione, l'incremento dei requisiti in vigore, pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere superiore a 3 mesi.

L'adeguamento dei requisiti anagrafici è applicato anche ai regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria,

agli altri regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e al personale delle Forze armate, Forze di polizia, il personale del servizio antincendi, e rispettivi dirigenti.

No all'aumento.

L'adeguamento non opera per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età, quali, ad esempio, controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo.

Servizio prolungato.

Dal 2011 la finestra delle pensioni di vecchiaia e anzianità si apre con un "ritardo" di 12 mesi - ovvero 18 mesi per le pensioni il cui diritto è raggiunto con la totalizzazione - dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Al fine di garantire un'adeguata tutela pre-

videnziale ed evitare soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti, che cessano per limiti di età ovvero di servizio, fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Retribuzioni ridotte.

La legge 122/2010 stabilisce che, per il periodo dal 1° genna-

io 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti che superano 90.000 euro sono ridotti del 5 per cento, per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

Per esplicita previsione normativa, questa riduzione non opera ai fini previdenziali (pensione e trattamento di

fine servizio). Perciò le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle intere retribuzioni virtualmente spettanti, senza tener conto delle riduzioni operate in busta paga, sia per la parte a loro carico, sia per quella a carico dei dipendenti. E questo discorso vale anche per il contributo dovuto alla Gestione unitaria delle prestazioni previdenziali e sociali.

il Patronato dei cittadini
Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori



La consulenza e i servizi che ti offre l'Ital

- Lavoro
- Pensioni: Inps, Inpdap, Ipost, fondi speciali e fondi privati
- Previdenza complementare
- Infortuni e malattie professionali, infortuni casalinghe (Inail)
- Malattia
- Sicurezza sul lavoro
- Maternità
- Sanità
- Diritti dei diversamente abili
- Disoccupazione e cassa integrazione
- Invalidità
- Emigrazione
- Immigrazione
- Trattamenti di famiglia
- Risarcimenti
- Lavoratori parasubordinati
- Cause di servizio ed equo indennizzo
- Risparmio previdenziale
- Diritto di famiglia e delle successioni
- Diritti e doveri di cittadinanza
- Informazione fiscale
- No profit
- Sportelli di segretariato sociale
- Servizio civile
- Norme sulla cittadinanza italiana
- Servizio Sanitario Nazionale

**Rivolgiti a noi con fiducia
siamo a tua disposizione**

Le indicazioni Inpdap sulla legge 122/2010 in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto

DAL 2011 IL PUBBLICO IMPIEGO

PASSA AL TFR

RESTA IL TFS PER I PERIODI FINO AL 2010

Il calcolo della liquidazione diventa doppio: vecchie regole (Tfs) fino al 2010, nuove regole (Tfr) dal 2011.

Per le anzianità maturate fino al 2010 il calcolo del Tfs resta legato alla retribuzione annua percepita al momento del collocamento a riposo. Per le anzianità maturate dal 2011 si accantona ogni anno il 6,91% della relativa retribuzione.

A partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011 il calcolo dei trattamenti di fine servizio (tfs) del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche si effettua secondo le regole del trattamento di fine rapporto (tfr) con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

La nuova disciplina si applica: 1) ai dipendenti delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell'elenco di quelli individuati dall'Istat e inseriti nel conto economico consolidato, iscritti all'Inpdap ai fini del tfs, assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000; 2) al personale in regime di diritto pubblico.

Ai lavoratori che hanno al 31 dicembre 2010 un'anzianità utile al pagamento del tfs (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico è, ad esempio, sufficiente anche un'anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel

corso del 2011 essi compiano almeno un anno di iscrizione a fini tfs) sarà pagata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi: a) il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, b) il secondo calcolato in base alle regole dettate per il Tfr.

Prima e seconda quota.

Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio si procede ai seguenti calcoli.

A - Il calcolo della "prima quota" di tfs, relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando

ad applicarsi le vecchie disposizioni (Dpr 1032/1973 e legge 152/1968) a seconda che si tratti di una buonuscita o di una indennità premio di servizio (Ips),

che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collo-

camento a riposo (1 - retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita; 2 - retribuzione degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l'indennità premio di servizio).

B - Il calcolo della "seconda quota" di Tfs, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, si effettua attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per

ciascun anno di servizio; l'importo risultante viene rivalutato secondo i parametri indicati ogni anno dall'Istat.

Un esempio.

Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030 avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo.

A - "Prima quota": anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni. Tfs calcolato sulla base di un 1/12esimo dell'80% della retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni.

B - "Seconda quota": anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; l'accantonamento annuale è soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del codice civile.

Riscatto periodi o servizi.

1 - I riscatti ai fini Tfs, la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della "prima quota" Tfs, contri-

buendo ad aumentare l'anzianità utile.

2 - I riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l'effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la "seconda quota" Tfs e da valorizzare nell'anno di presentazione della domanda di riscatto. Relativamente a quest'ultimo aspetto i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

Anni arrotondati.

A - Per il Tfs i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero. Questa regola continua ad applicarsi ai fini dell'individuazione della "prima quota" Tfs. Se nell'anzianità utile al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi o periodi riscattati, risulta una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. La medesima regola si applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010.

B - Per individuare la "seconda quota" Tfs le frazioni dell'ultimo anno di servizio devono essere proporzionalmente ridotte e l'aliquota del 6,91% è applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono calcolate come mese intero.

